



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA SOLIDATI TIBURZI"
RMIC84300T

Via Luigi Solidati Tiburzi n. 2 – 00149 ROMA Distretto XXIII –Tel. 06.55272394 / Fax 0655290665

Sedi associate: Scuola Primaria. "G.Vaccari" – Via G. Astolfi, 110 - 00149 Roma

Scuola Secondaria di Primo Grado "Cardarelli"- Via E. Paladini, 12 /Via Tajani- 00149 Roma

e-mail: rmic84300t@istruzione.it C.F.: 97200090583

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato nel Collegio dei Docenti del 8 settembre 2016 - Delibera n. 6.

Approvato nel Consiglio d'Istituto del 27 settembre 2016 - Delibera n. 3.

Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, redatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione delle identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale (Statuto degli studenti e delle studentesse, art. 1, commi 1,2,3,4).

Il presente regolamento nell'ambito dell'Istituto Comprensivo "Solidati Tiburzi" è rivolto:

- al personale docente e non docente;
- agli alunni ed alle loro famiglie;
- a chiunque istituisca un rapporto comunque riferito all'attività istituzionale dell'Istituto e/o ne utilizzi i locali a qualunque titolo.

Il presente regolamento disciplina la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e al rispetto tra le componenti della scuola.

TITOLO I – Dirigente Scolastico ed Organi Collegiali

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea di tutte le sue componenti.

Si rimanda al Testo Unico dell'Istruzione (D. Lgs n. 297/94) agli art. 7 e 11 per tutta la materia che concerne il Collegio dei Docenti e alla L. 107 del 13 luglio 2015 per quanto riguarda il Comitato di Valutazione.

Gli articoli del TITOLO I del presente Regolamento riguardano gli organi collegiali in cui è prevista la presenza di studenti e genitori ed il diritto di riunione e di assemblea degli studenti e dei genitori, a livello di classe e d'istituto.

La costituzione e i compiti degli organi collegiali e l'esercizio di diritti di assemblea è disciplinato dal Testo Unico dell'Istruzione artt. 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15.

Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo "Solidati Tiburzi" sono:

- Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva;
- Collegio dei Docenti;
- Comitato di Valutazione;
- Consiglio di Interclasse nella scuola primaria (a livello di classi parallele o di ciclo o di plesso) e Consiglio di Classe nella scuola secondaria di I grado.

- **DIRIGENTE SCOLASTICO**

ART. 1. Ai sensi dell'art. 25 del Decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, la direzione dell'istituto è affidata al Dirigente Scolastico, che ne assicura il funzionamento nel rispetto delle funzioni degli organi collegiali.

- **CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA**

* Allegato 1 Regolamento del Consiglio d'Istituto -Delibera N°21 del 11.12.2015

ART. 2. Come da Regolamento approvato dal Consiglio, il Consiglio d'Istituto dell'I.C. "Solidati Tiburzi" è costituito da un totale di 19 consiglieri (parametro oltre 500 alunni):

- nr. 8 rappresentanti dei docenti;
- nr. 8 genitori;
- nr. 2 personale non docente;
- Dirigente Scolastico.

ART. 3. Il Consiglio dura in carica tre anni. Coloro che nel corso del triennio perdano i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste, secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74 (art. 11 del regolamento in allegato).

ART. 4. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

ART. 5. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in quella sede si procede all'elezione del Presidente, da scegliersi tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al

numero dei componenti del Consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica.

In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).

ART. 6. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo, o tecnico, o ausiliario, e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (art. 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297).

Anche la Giunta Esecutiva dura in carica tre anni scolastici.

ART. 7. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di verbalizzare le riunioni, di redigere il verbale e di sottoscrivere lo stesso congiuntamente al Presidente.

ART. 8. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto (D. lgs. 33/2013), avviene mediante pubblicazione dell'estratto del verbale, nella apposita sezione del sito web della scuola, ai sensi dell'art. 32 L. 69/09 e successive modifiche.

Detta pubblicazione dovrà avvenire entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio disponendone la pubblicazione, con la relativa data apposta in calce. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, e comunque quelli contenenti dati sensibili e soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/03. Comunque i verbali in forma integrale, con i relativi allegati, e tutti gli atti scritti preparatori delle riunioni del Consiglio di Istituto, sono depositati presso la segreteria della Dirigenza scolastica ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta al fine di prenderne visione (vedi artt. 7 - 8 del Regolamento del Consiglio d'Istituto – Allegato 1).

ART. 9. Di norma il Consiglio di Istituto si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per trattare e deliberare rispettivamente il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo.

Il Consiglio tratta e delibera comunque tutte le materie previste dal Testo unico dell'Istruzione n. 297/94, art. 10.

Il Consiglio In via ordinaria si riunisce:

- a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente;
- b) per richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
- c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali (Art.15 del Regolamento del CdI).

ART. 10. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le riunioni si tengono in ore diurne, non coincidenti con l'orario di lezione, in giornate non festive.

ART. 11. Le sedute del Consiglio d'Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone o comunque contenenti dati sensibili e soggetti a tutela ai sensi del D.L. 196/03, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. Ove il comportamento del

pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Per le competenze e le attribuzioni amministrativo – contabili proprie del Consiglio d'istituto si rimanda agli artt. 13 e 14 del regolamento in allegato.

ART. 12. Il Consiglio d'Istituto, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva.

ART. 13. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

ART. 14. Come il Consiglio d'Istituto, anche la Giunta Esecutiva viene rinnovata ogni tre anni, tramite elezioni.

ART. 15. La Giunta Esecutiva predispose il Programma Annuale, le sue variazioni e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto (art. 10/b) Regolamento Consiglio d'Istituto).

Per ulteriori informazioni sulla Giunta Esecutiva si rimanda al Regolamento del Consiglio d'Istituto in allegato.

- COLLEGIO DEI DOCENTI

ART. 16. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. La presenza al Collegio è obbligatoria per tutti i docenti e ogni assenza deve essere giustificata ai sensi del vigente CCNL e le deliberazioni sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

ART. 17. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.

ART. 18. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

ART. 19. Il Collegio dei Docenti:

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa della scuola sulla base dell'atto di indirizzo e dei criteri indicati dal Dirigente Scolastico (comma 14, Legge 107/2015) e nel rispetto degli ordinamenti della scuola, delle Indicazioni Nazionali e della normativa vigente;
- definisce la progettazione dell'attività educativo-didattica tenendo conto del contesto socio-culturale di appartenenza, dei bisogni educativi degli alunni e dell'offerta formativa proposta dal territorio, con particolare attenzione all'effettiva costruzione ed attuazione del curricolo verticale;
- pianifica l'organizzazione del Progetto dell'Offerta Formativa valorizzando i percorsi per il miglioramento degli esiti di apprendimento utilizzando percorsi di didattica interdisciplinare e/o trasversale;

- nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante, gli accordi di carattere collegiale, assunti con delibera del Collegio dei docenti e/o di altri organi collegiali, guideranno e sosterranno i processi di insegnamento attuati nelle classi;
- individua i criteri per la valutazione degli alunni e per la verifica/valutazione dell'offerta formativa, valutando, periodicamente, l'andamento complessivo dell'azione didattica, verificandone l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati e alle indicazioni ministeriali vigenti;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse o di Classe;
- adotta o promuove iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti e ne stabilisce i criteri di fruizione;
- formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- elegge i docenti responsabili delle funzioni strumentali;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto e indica allo stesso i propri rappresentanti nell'Organo di Garanzia;
- elegge, al suo interno, i docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione;
- programma ed attua iniziative per il sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali, con disabilità e/o DSA;
- programma ed attua iniziative per l'integrazione degli alunni stranieri;
- programma ed attua iniziative per la prevenzione e/o recupero del disagio e/o dispersione scolastica;
- programma ed attua iniziative formative che abbiano particolare attinenza all'educazione alla salute, alla sicurezza ed alla cittadinanza;
- programma ed attua iniziative che favoriscano la collaborazione con le agenzie formative del territorio e con le famiglie degli alunni.

ART. 20. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e/o di Interclasse.

ART. 21. I lavori del Collegio possono aver luogo in forma articolata attraverso la costituzione di gruppi di docenti (di dipartimento, di area, di progetto, di classi parallele, ecc.) aventi compiti specifici assegnati.

ART. 22. Il Collegio dei Docenti, anche nelle forme organizzative sopra previste, è tenuto ad adempiere ad ogni compito previsto ed indicato dalla normativa ministeriale vigente, dalla contrattazione decentrata di Istituto e dal presente regolamento.

- **COMITATO DI VALUTAZIONE**

In riferimento alla legge N. 107 del 13 luglio 2015, è istituito il Comitato per la Valutazione.

ART. 23. Il Comitato ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è costituito dai seguenti componenti:

- nr. 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto;

- nr. 2 rappresentanti dei genitori
- nr. 1 componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti Tecnici.

ART. 24. Il Comitato, tenendo conto degli ambiti tematici forniti dall' art. 11, Legge 107/2015, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

ART. 25. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti appartenenti all'istituzione scolastica (comma 2, art 11, Legge 107/2015), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

ART. 26. Valuta il servizio di cui all'art. 448, D. lgs. 297/1994 (T.U.) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501, D. lgs. 297/1994 (T.U.).

- **CONSIGLIO DI CLASSE E IL CONSIGLIO DI INTERCLASSE**

Il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e dai docenti (componente ordinaria). Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte, in ordine all'azione educativa e didattica, e quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si differenziano, in relazione all'ordine di scuola, come di seguito indicato.

- **CONSIGLIO DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA**

“I Consigli di classe costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi” (C.M. 19/09/1984 n. 274).

ART. 27. In adempimento all'art. 5 del Decreto legislativo 297/94, nella scuola secondaria di primo grado, il Consiglio di Classe, è composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori.

ART. 28. L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico (art. 2 comma 1, OM 215/91) entro il 31 ottobre di ogni anno (OM 215/91, artt. 21 e 22).

ART. 29. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti. E' diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'unico requisito richiesto ai genitori per diventare

rappresentanti di classe è, infatti, quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti.

ART. 30. Il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

ART. 31. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato (coordinatore di classe), facente parte del Consiglio stesso.

ART. 32. Il Consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre membri, almeno una volta al quadrimestre.

ART. 33. Il dirigente scolastico può convocare il Consiglio di Classe tutte le volte in cui ricorrono motivi di particolare gravità ed urgenza.

ART. 34. Premesso che le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, ai sensi dell'art. 5 del T.U. n. 297/1994, il Consiglio di classe:

- delibera la programmazione didattica della classe, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa;
- presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia;
- formula proposte al collegio dei docenti relativamente all'azione didattica e alle iniziative di sperimentazione, integrazione e sostegno;
- promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali e coinvolge i genitori nel processo di orientamento degli alunni (D.I. 9 agosto 1999 n. 323);
- formula un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librerie, nonché in merito alle proposte di adozione dei libri di testo;
- ha, infine, compiti di organo disciplinare (vedi art.18 Regolamento Disciplinare degli alunni).

ART. 35. A norma della legge 11/10/1977 n. 748, alle sedute del Consiglio di classe possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

- **CONSIGLIO DI INTERCLASSE – SCUOLA PRIMARIA**

ART. 36. In riferimento all'art. 5 del Decreto legislativo 297/94, il Consiglio di Interclasse per la Scuola Primaria si compone di tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di Interclasse anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell'art. 315 del D. lgs. n. 297/1994, sono contitolari.

ART. 37. L'elezione nei Consigli di Interclasse si svolge annualmente. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico (art. 2 comma 1, OM 215/91) entro il 31 ottobre di ogni anno (OM 215/91, artt. 21 e 22).

ART. 38. Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti. E' diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L'unico requisito richiesto ai genitori per diventare rappresentanti di classe è, infatti, quello di avere un figlio/a frequentante la classe per la quale si effettuano le elezioni dei suoi componenti.

ART. 39. Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.

ART. 40. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

ART. 41. Il Consiglio di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri (escluso dal computo il presidente).

ART. 42. I Consigli si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.

ART. 43. Al Consiglio di Interclasse, con la sola presenza dei docenti (Interclasse tecnica) spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

In particolare esso:

- definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali;
- controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
- pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
- procede alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli studenti nei vari momenti della vita scolastica;
- propone ed elabora le valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe;

ART. 44. Al Consiglio di Interclasse, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori spettano le seguenti competenze:

- formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l'insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema...
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

-FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

ART. 45. Il rappresentante di classe, viene eletto all'inizio di ogni anno scolastico dai genitori della classe o sezione di appartenenza. Egli è tenuto a partecipare ai Consigli di classe (Scuola Secondaria di 1° grado) o interclasse (Scuola Primaria).

ART. 46. Il rappresentante di classe ha il diritto di:

- avere a disposizione e conoscere, i recapiti degli altri genitori della classe o sezione, in modo che sia facilitato il contatto e la comunicazione tra gli stessi, previo opportuno rilascio agli interessati ed al Dirigente Scolastico, di apposita liberatoria ai sensi del D.L. 196/03 (individuare idonee forme di comunicazione tra i genitori della classe in modo che sia facilitato il contatto e lo scambio di informazioni tra gli stessi), previo opportuno rilascio di liberatoria ai sensi del DL 196/2003;
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea, nei locali della scuola che si possono avere a disposizione, deve avvenire previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, specificando l'ordine del giorno e la motivazione della richiesta;
- occuparsi di questioni di carattere generale e non di singole persone;
- fare proposte agli altri Organi Collegiali;
- esprimere pareri sulle questioni poste all'ordine del giorno dei singoli Consigli.

ART. 47. Il rappresentante di classe ha il dovere di:

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto ;
- informare i genitori circa gli sviluppi di iniziative didattiche/formative avviate o proposte dalla Dirigenza, dal Collegio docenti, dal Consiglio di Istituto;
- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica;
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
- partecipare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
- conoscere il Regolamento di Istituto;
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

TITOLO II- COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

ART. 48. I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Nell'ambito della collaborazione scuola- famiglia, i genitori hanno il dovere di:

- trasmettere ai ragazzi il valore della scuola come luogo di crescita personale funzionale al loro futuro e alla loro formazione culturale;
- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- sostenere l'azione della scuola controllando l'esecuzione dei compiti a casa.

ART. 49. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, negli orari di ricevimento, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando la famiglia ne faccia esplicita richiesta. La scuola, in casi urgenti, o per segnalare situazioni particolari, provvederà a convocare le famiglie degli alunni interessati. La richiesta da parte delle famiglie di colloqui con i docenti avviene in forma scritta sul diario degli alunni.

ART. 50. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. I servizi di pre-scuola nelle giornate di sciopero non saranno attivati. In queste giornate, in funzione dell'organico disponibile, si adotteranno le misure organizzative idonee a garantire la vigilanza e la sicurezza degli alunni e in secondo piano la didattica ordinaria. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.

ART. 51. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti, nelle occasioni di ricevimento.

ART. 52. In caso di malessere o per altre ragioni documentate, gli alunni possono lasciare la scuola solo se affidati ad uno dei genitori o a chi da essi delegato attraverso apposito modulo e procedura, dietro esibizione di un documento di riconoscimento. Le famiglie vengono avvisate esclusivamente dalla scuola.

ART. 53. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda, fornita dalla famiglia. E' vietato l'uso del cellulare a scuola.

ART. 54. La famiglia fornirà in segreteria apposita dichiarazione circa l'eventuale presenza di intolleranze alimentari e/o allergie dell'alunno. La scuola, in ogni caso, non sarà responsabile se tali informazioni non saranno fornite dalle famiglie.

- **ASSEMBLEA DEI GENITORI**

Riferimento Normativo Art. 15, D. lgs. 297/1994 (T.U.)

ART. 55. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

ART. 56. I rappresentanti dei genitori, nei consigli di interclasse o di classe, possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.

ART. 57. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere richieste e accordate, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico.

- **ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI**

ART. 58. Non è consentito per nessun motivo l'accesso dei genitori nelle aule o nei corridoi durante lo svolgimento delle attività didattiche. L'ingresso dei genitori a scuola è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore Vicario.

Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori per discutere dell'andamento generale dell'alunno a scuola durante l'attività didattica qualora, per motivi necessari, lo stesso abbia dovuto accompagnare di persona l'alunno/a in classe.

ART. 59. In caso di entrata posticipata o uscita anticipata del figlio, i genitori si fermeranno all'ingresso dei corridoi dove sarà cura del Collaboratore Scolastico consentire l'ingresso o l'uscita degli alunni in e dalla scuola.

ART. 60. I genitori degli alunni potranno accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti, in esito ad un appuntamento concordato in forma scritta con i docenti di classe e nelle riunioni programmate e comunicate.

TITOLO III – I DOCENTI

ART. 61. La funzione docente (artt. 26-29 CCNL Scuola).

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il Piano dell'Offerta Formativa annuale e triennale, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

ART. 62. Vigilanza

Il presente Regolamento adotta disposizioni interne all'Istituto per garantire la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. L'intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli alunni sono "in movimento" (intervalli, cambio d'ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, ecc.).

ART. 63. Il docente ha il compito di vigilanza sugli alunni senza soluzione di continuità. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

ART. 64. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

ART. 65. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità

per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente debba scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

ART. 66. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

ART. 67. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

ART. 68. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale - Tabella A - Profili di area del personale ATA (CCNL Scuola 2006/2009).

ART. 69. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

ART. 70. Il docente è considerato responsabile civilmente e penalmente in caso d'incidente agli studenti durante l'orario delle lezioni se:

- non si trova in aula al momento dell'ingresso degli alunni (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni);
- abbandona l'aula momentaneamente (può farlo solo per inderogabile necessità) senza aver provveduto a garantire la vigilanza chiedendo l'ausilio di un altro docente o, in alternativa, di un collaboratore scolastico;
- non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, in cortile...);
- non accompagna tutti gli alunni durante l'uscita fino ai cancelli o al portone d'ingresso;
- non comunica al referente di plesso nominato e al Dirigente Scolastico, per iscritto, ricevendone autorizzazione, eventuale cambio di turno, di orario;
- non segnala per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma p.p.v. per la certezza di informazione, per i seguenti casi: variazione orario scolastico, variazione del calendario scolastico, eventuali variazioni dell'organizzazione scolastica (ivi compresa la sospensione totale dell'attività didattica) disposte dal Dirigente Scolastico in caso di sciopero o di assemblea sindacale.

ART. 71. OBBLIGHI E DOVERI DEI DOCENTI

1. I docenti che accolgono gli alunni dovranno trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora dovrà segnare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e appuntare l'avvenuta o la mancata giustificazione.
3. In caso di ritardo di un alunno occorrerà registrare l'orario di entrata e ammetterlo in classe.
4. I docenti avranno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
5. Durante l'intervallo i docenti vigileranno sull'intera classe e collaboreranno con i colleghi delle altre classi.
6. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
7. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorrerà che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché quest'ultimo possa vigilare sugli alunni.

8. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni dovranno lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso negli zaini.
9. Al termine delle lezioni i docenti si accerteranno che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
10. Gli insegnanti accompagneranno la classe in fila all'uscita.
11. I docenti dovranno prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
12. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni, quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedano l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
13. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
14. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
15. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, dovranno prontamente comunicarlo in Presidenza.
16. Eventuali danni riscontrati dovranno essere segnalati in Presidenza. I danni provocati verranno risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di Classe/ Interclasse con i genitori per l'individuazione, a maggioranza, di soluzioni condivise.
17. I docenti potranno richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
18. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola, inseriti nell'apposito registro o pubblicati sul sito dell'I.C., si intenderanno regolarmente notificati.
19. Ai docenti non è consentito l'uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni; in via eccezionale e solo per gravi ragioni personali è consentito avere il cellulare acceso con la suoneria silenziata.
20. I docenti non potranno utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.
21. I docenti dovranno informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari.
22. I registri dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione per eventuali controlli.
23. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani....) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.
24. Gli insegnanti accompagneranno la classe in fila all'uscita e, con particolare riguardo nella scuola primaria, vigileranno affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati.
25. Ai sensi della normativa vigente, è fatto divieto di fumare nei locali della scuola e negli spazi aperti di pertinenza della scuola. Il divieto di fumo nei locali della scuola è esteso anche alle sigarette elettroniche.

ART. 72. Dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dal termine delle stesse al periodo di ferie, tutti i docenti sono in servizio per le attività di carattere istituzionale debitamente programmate nel rispetto della disciplina contrattuale vigente.

ART. 73. Tutto il personale docente svolge l'orario comunicato e risultante dagli schemi settimanali predisposti; eventuali variazioni vanno preventivamente autorizzate dal DS.

ART. 74. Gli orari del personale e il calendario delle riunioni sono messi a disposizione dei collaboratori scolastici e della segreteria per la predisposizione degli interventi di competenza.

ART. 75. In caso di motivate necessità di tipo personale o per la partecipazione ad iniziative proprie dell'istituzione scolastica (aggiornamento, formazione, incontri di gruppi, progetti, ecc.) o di altre Istituzioni, previa comunicazione, è possibile effettuare dei cambiamenti d'orario. Tali cambiamenti di orario e di turno vanno attuati solo in casi di effettiva necessità in quanto incidono sulla funzionalità del servizio.

La richiesta di cambiamento d'orario, formulata in forma scritta al DS, dovrà contenere la motivazione e la soluzione organizzativa adottata; essa dovrà essere firmata dal docente o dai docenti che prendono in carico la classe o le classi e dal referente di plesso. Il personale è invitato ad utilizzare gli appositi moduli e ad attenersi alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

ART. 76. Il personale, in caso di assenza relativa ad incontri obbligatori (incontri con genitori, di programmazione, Collegio Docenti, Intersezione, Interclasse, Consigli di classe ...), dovrà richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima dell'assenza stessa. Tali assenze sono da considerarsi, in linea generale, permessi brevi e quindi soggette a recupero.

ART. 77. Il personale docente in servizio in più istituti o a part-time concorderà con il Dirigente Scolastico gli incontri cui partecipare secondo principi di proporzionalità e, in caso di sovrapposizione, presenterà il documento formale che dispone l'incontro coincidente. Il conteggio degli incontri deve essere annotato dai rispettivi interessati e presentato al Dirigente Scolastico.

TITOLO IV – PERSONALE ATA

ART.78 Personale Amministrativo

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

ART. 79. Obblighi e doveri del personale amministrativo

1. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
2. Collabora con i docenti.
3. E' tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.
4. Ai sensi della normativa vigente, è fatto divieto di fumare nei locali della scuola e negli spazi aperti di pertinenza della scuola. Il divieto di fumo nei locali della scuola è esteso anche alle sigarette elettroniche.

-COLLABORATORI SCOLASTICI

ART. 80. Norme generali di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

Obblighi e doveri dei collaboratori scolastici:

1. Vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
2. Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo.
3. Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita.
4. Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, nell'avvicendamento in aula degli insegnanti, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.
5. Sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante.
6. Tenere i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili.
7. Restare nel luogo di lavoro, salvo allontanarsi per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico.
8. Vigilare sugli ingressi affinché non entrino persone estranee non autorizzate. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti.
9. Prendere visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.
10. Comunicare in Segreteria la presenza di situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo.
11. Segnalare in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.
12. Gestire le uscite anticipate e posticipate degli alunni segnando sull'apposito registro il nome dell'alunno la classe la data e l'orario e facendo firmare il genitore e accompagnare lo stesso nella classe di appartenenza.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare quanto segue:

- che tutte le luci siano spente;
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
- che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine;
- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
- i collaboratori addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte e le finestre degli uffici.

ART. 81. Sicurezza

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di evacuazione dai locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

ART. 82. Divieto di fumo

Ai sensi della normativa vigente, è fatto divieto di fumare nei locali della scuola e negli spazi aperti di pertinenza della scuola. Il divieto di fumo nei locali della scuola è esteso anche alle sigarette elettroniche.

TITOLO V – GLI ALUNNI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

-INGRESSI, USCITE, ASSENZE

ART. 83. Gli alunni della scuola Primaria entrano alle ore 8.30. Le uscite possono essere alle 13.00/13.30 o alle 16.00/16.30 per le classi con i rientri.

ART. 84. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. La presenza è obbligatoria anche per tutte le attività extra curricolari alle quali l'alunno ha aderito.

ART. 85. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola, tramite richiesta scritta sul diario, e venire a prendere personalmente l'alunno, muniti di documento di riconoscimento.

ART. 86. In caso di assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi, per la riammissione in classe è necessario presentare un certificato medico (art. 42 del **DPR 1518/67**). Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno dall'inizio della malattia. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.

In caso di assenze non dipendenti dallo stato di salute dell'alunno (settimane bianche, vacanze o altro) sarà cura del genitore informare la scuola, prima dell'assenza, con comunicazione scritta e firmata da consegnare al docente e in segreteria.

ART. 87. Le entrate posticipate o uscite anticipate dovute a visite mediche specialistiche, laddove possibile, dovranno essere state comunicate in precedenza al docente per iscritto. L'entrata posticipata è consentita **entro le 10,30**. L'uscita anticipata sarà consentita nei seguenti orari: 12,20/13,00 o 14,00/14,30. Le entrate posticipate e le uscite anticipate sistematiche per tutto l'anno, dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

ART. 88. E' considerato ritardo l'ingresso dell'alunno oltre l'orario di entrata previsto. Dopo le **8.40** l'ingresso sarà possibile solo previa compilazione di apposito modulo di entrata posticipata. I collaboratori scolastici segneranno su apposito registro i dati dell'alunno e del giorno e dell'orario e controlleranno la firma dei genitori. Sarà cura dei collaboratori scolastici accompagnare l'alunno in classe. Dopo tre ritardi a quadrimestre il genitore sarà convocato dal Dirigente Scolastico.

ART. 89. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avverrà sotto la sorveglianza dei docenti di turno e la collaborazione del personale ausiliario, che li affideranno ai genitori o a chi regolarmente da essi delegato.

ART. 90. I genitori dovranno attendere l'uscita dei propri figli al cancello e, in caso di pioggia, fuori l'ingresso coperto delle singole sedi scolastiche. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dalla scuola e agevolare l'affidamento degli stessi ai genitori o delegati, si dispone l'uscita delle classi secondo la seguente sequenza: V-IV- III- e in ultimo gli alunni delle II-I. Quanto sopra per favorire la disposizione ordinata dei genitori all'uscita della scuola e garantire la sicurezza degli alunni.

Dopo aver prelevato i figli all'uscita i genitori avranno cura di uscire, senza esitazione, dal cortile della scuola per consentire ai collaboratori scolastici di procedere celermente in funzione delle disposizioni impartite.

ART. 91. All'uscita degli alunni, dopo un ritardo di 15 minuti dei genitori, il docente provvederà a contattarli telefonicamente e, in caso di irreperibilità, ad avvisare le forze dell'ordine e ad accompagnarli nella sede della Presidenza, Via Solidati Tiburzi 2.

-MENSA

ART. 92. A tavola si dovrà tenere un comportamento corretto e consumare esclusivamente ciò che verrà servito.

ART. 93. Non si possono portare oggetti personali (zaini, giochi, carte.....), che costituiscano intralcio alla consumazione del pasto.

-GIOCO LIBERO

ART. 94. Gli alunni non devono introdurre nella scuola oggetti potenzialmente pericolosi per sé o per gli altri. La mancata osservanza di questo divieto costituisce grave infrazione alla disciplina scolastica.

ART. 95. Al fine di garantire l'incolumità degli alunni, è vietato utilizzare il pallone durante i momenti ricreativi.

ART. 96. La scuola non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti dimenticati o lasciati nei locali scolastici.

-COMPORAMENTO

ART. 97. gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti della scuola, di tutto il personale scolastico e dei compagni un comportamento rispettoso consono ad una convivenza civile.

ART. 98. Negli eventuali spostamenti da un'aula all'altra e all'uscita da scuola, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi, nelle aule, ecc.

ART. 99. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità.

ART. 100. I servizi sanitari vanno utilizzati in modo corretto e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di pulizia.

ART. 101. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.

ART. 102. Ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola mette a disposizione per le attività didattiche.

COMPITI A CASA

ART. 103. Per le classi a tempo pieno, le esercitazioni scritte sono assegnate solo per il fine settimana, come consolidamento dell'attività didattica. Durante la settimana, gli alunni potranno avere l'impegno dello studio e della lettura.

ART. 104. Per le classi a tempo normale, sono previste esercitazioni scritte e orali nei giorni di non permanenza a scuola. Sarà cura dei docenti porre attenzione alla distribuzione settimanale degli impegni di studio.

- CORREDO SCOLASTICO

ART. 105. Lo zaino dovrà contenere esclusivamente il materiale occorrente alle attività didattiche.

ART. 106. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico (per le classi prime esso potrà essere sostituito da un quadernino), utilizzato come strumento di comunicazione costante tra scuola e famiglia. Sarà cura delle famiglie controllare il diario e firmare gli avvisi per presa visione e dell'insegnante verificare la firma del genitore.

- CELLULARI – SMARTPHONE E SIMILI

ART. 107. Durante l'orario scolastico, comprese le uscite didattiche, agli alunni è **proibito** l'uso di cellulari/smartphone, iPod e simili. L'uso degli stessi, nonostante il divieto, prevede la presa in custodia dell'oggetto da parte del docente e la riconsegna direttamente ai genitori.

- ASSUNZIONE DI MEDICINALI

ART. 108. La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, presentando al Dirigente Scolastico la "Certificazione per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico" firmata dal pediatra. Dovrà essere chiaramente indicato il farmaco da assumere, la modalità di conservazione, la posologia e i tempi di somministrazione e la dichiarazione che il farmaco può essere somministrato da personale non sanitario. Con formale incarico il Dirigente Scolastico individuerà tra il personale disponibile, l'addetto alla somministrazione. Non è consentita agli alunni l'auto-somministrazione di farmaci.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI E DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

**Regolamento disciplinare alunni sec. I grado Delibera Marzo 2018*

ART. 109. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

ART. 110. Nei rapporti con compagni, insegnanti e personale tutto gli studenti sono tenuti a comportarsi con educazione e rispetto di se stessi, degli altri e del luogo che frequentano.

ART. 111. **Entrata ed uscita dalla scuola e relativo protocollo**

(art. 4 Regolamento disciplinare alunni sec I grado)

L'ingresso degli insegnanti nelle aule è alle ore 7.55.

L'apertura del cancello per l'ingresso degli alunni è alle ore 8:00; l'ingresso in classe è tollerato fino al momento dell'appello, eseguito alle 8:05. Dopo le 8.10 l'ingresso degli alunni sarà considerato ritardo con annotazione (R) sul registro di classe.

Gli alunni che arrivano dopo le 8.10 saranno ammessi in classe alla seconda ora, a meno che non sia munito di giustificazione scritta per comprovati motivi.

Dopo 3 giorni di mancata giustificazione del ritardo o dell'assenza il Coordinatore provvederà a telefonare ai genitori e ad annotare la telefonata sull'apposita agenda.

Si terrà comunque conto dei ritardi nel voto di condotta.

La comunicazione istituzionale sarà effettuata esclusivamente tramite il libretto personale dell'alunno. Le giustificazioni prodotte in altro modo non saranno accettate.

Il permesso di entrata posticipata (che comunque non è consentita oltre le 10:30) e di uscita anticipata sono concessi dal D.S. – o da un suo delegato - solo per gravi e comprovati motivi (l'uscita anticipata si concede, salvo casi di effettiva necessità, cinque minuti prima del termine della lezione).

Gli alunni non possono uscire da scuola da soli, ma solo se affidati a persona maggiorenne (genitore o un suo delegato).

All'inizio dell'anno scolastico i genitori consegnano ai docenti di classe la delega o l'autorizzazione all'uscita da soli del/lla proprio/a figlio/a.

Al termine delle attività didattiche gli alunni saranno accompagnati dal docente dell'ultima ora fino al cancello del giardino.

ART. 112. Assunzione delle responsabilità doc/genitori :

(art. 5 Regolamento disciplinare alunni sec I grado)

- I genitori sono tenuti a leggere e firmare quotidianamente le comunicazioni scritte dai propri figli sull'apposito quaderno “comunicazione scuola -famiglia”; operazione che sarà verificata nei giorni immediatamente successivi dal docente coordinatore
- I docenti sono tenuti quotidianamente a controllare circolari e comunicazioni sia sull'apposito registro sia on-line.
- I cambi dell'ora si effettueranno aspettando il collega successivo. I docenti a spostarsi per primi saranno quelli al cui piano è presente il personale A.T.A. Nel caso di assenza del personale A.T.A si muoveranno i docenti con meno ore (per es. arte, tecnologia o in relazione all'orario). *(non capisco la ratio per coloro che hanno meno ore)*
- Considerato l'esiguo numero dei collaboratori scolastici assegnato in organico e la conseguente difficoltà a garantire costantemente la sorveglianza ai piani, tutti i docenti **sono tenuti a vigilare** sugli alunni e a regolamentare le uscite dalle rispettive aule durante le lezioni.
- Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici, preferibilmente, prima dell'inizio della propria lezione; in modo tale da consentire al docente di controllare rimanendo sulla porta dell'aula.

ART. 113. Presenza e comportamento in classe:

(art. 6 Regolamento disciplinare alunni sec I grado)

- All'inizio di ogni ora di lezione gli studenti sono tenuti a stare seduti ordinatamente in classe.
- Nel passaggio da una lezione all'altra gli alunni devono rimanere in classe.
- Lo spostamento da un'aula all'altra deve avvenire in maniera ordinata e sollecita.

- Durante le lezioni gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento che consenta un sereno e proficuo lavoro.
- E' vietato consumare cibi e bevande durante la lezione.
- **E' proibito far uso di cellulari**, lettori CD, MP3 ed altro all'interno della scuola sia per comunicazioni (telefonate, s.m.s., m.m.s. ecc.) che per registrazioni, foto e videoriprese.
- Qualora le famiglie decidano di fornire agli studenti i cellulari, questi dovranno essere consegnati spenti alla 1° ora, conservati in una scatola apposita e ripresi alla fine della 6° ora.
- L'uso dei cellulari durante i **viaggi d'istruzione** con pernottamento è sconsigliato. Qualora le famiglie decidano di fornire agli studenti apparecchi telefonici mobili si precisa che:
 - ✓ I docenti accompagnatori determinano il tempo e l'uso del cellulare facendo presente l'obbligo della consegna nelle ore notturne.
 - ✓ Durante la giornata i docenti non sono responsabili della custodia e dell'uso del cellulare.
- L'uso dei cellulari durante le uscite didattiche di mezza giornata o intera è sconsigliato. Qualora le famiglie decidano di fornire agli studenti apparecchi telefonici mobili si precisa che i docenti non sono responsabili della custodia e dell'uso del cellulare.
- Eventuali dispositivi elettronici usati in classe saranno prelevati dall'insegnante e restituiti soltanto ai genitori.
- E' severamente vietato pubblicare in rete, immagini relative alle persone/compagni riprese durante le attività scolastiche di qualsiasi genere.
- La violazione del divieto (in particolare l'uso di cellulari) durante una prova scritta di verifica comporta l'immediato ritiro del compito e la massima valutazione negativa.
- Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato e rispettoso del vivere civile e dotati dell'occorrente per lo svolgimento del proprio lavoro giornaliero.

ART. 114. Sanzioni disciplinari

*Vedi Allegato Regolamento Disciplinare Alunni Sec. I grado

ART. 115. Durante le lezioni non è consentita, in via ordinaria, l'uscita dalla classe salvo casi di effettiva urgenza. Si precisa che non è permesso recarsi in bagno durante la 1° e 4° ora (quella dopo la ricreazione) salvo casi di evidente necessità.

ART. 116. Durante l'intervallo dalle ore 10.45 alle ore 11.00 nel primo quadrimestre e dalle ore 11.00 alle ore 11.15 nel secondo quadrimestre, gli alunni sono tenuti ad uscire dalle aule solo per accedere ai servizi sul piano previa autorizzazione dell'insegnante.

ART. 117. Gli alunni sono tenuti a gettare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ogni rifiuto, involucro o residuo.

ART. 118. E' vietato imbrattare, sporcare o segnare gli ambienti e le attrezzature dell'Istituto.

ART. 119. Per motivi di sicurezza e di vigilanza, è vietato tenere chiuse le porte delle aule e dei laboratori, salvo richiesta del docente.

ART. 120. Per esigenze di sicurezza, è altresì vietato lasciare oggetti sui davanzali e sugli armadi delle aule.

ART. 121. Uso della pedana elettrica

L'uso della pedana elettrica del Liceo Montale è consentito solo - su autorizzazione del D.S. (o suo delegato) - agli alunni diversamente abili o a coloro che, per infortuni o altri documentati motivi, sono impossibilitati ad utilizzare le scale.

Sarà cura dei collaboratori scolastici accompagnare gli alunni in classe e riportarli all'uscita.

ART: 122. Cura attrezzature o sussidi

L'utilizzo delle attrezzature o sussidi didattici va effettuato con la massima cura per evitare ogni danno; le apparecchiature portatili (TV, videoregistratori, lettori DVD, registratori-audio, materiale di laboratorio) e i sussidi a supporto della didattica (vocabolari, libri ecc.) devono essere usati sotto controllo dell'insegnante. Ogni uso improprio con danno implica il risarcimento dello stesso

ART. 123. Divieto di fumare, di bevande alcoliche e uso di sostanze stupefacenti

E' vietato fumare in tutti i locali della scuola compresi il cortile e gli spazi all'aperto. E' tassativamente proibito introdurre e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti negli ambienti esterni ed interni dell'Istituto. La violazione delle norme previste nel presente articolo, oltre a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del presente regolamento, determina in caso di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 124. Diffusione e affissione di scritti, volantini, manifesti ecc.

E' vietata la diffusione e l'affissione di scritti, volantini, manifesti ecc. all'interno della scuola senza la preventiva autorizzazione da parte del D.S. o di un suo delegato.

ART. 125. Utilizzo dei locali della scuola in orario scolastico ed extrascolastico

L'accesso ai locali dell'Istituto da parte di estranei in orario scolastico ed extrascolastico è ammesso solo previa autorizzazione da parte del D.S o suo delegato.

ART. 126. Comportamento nell'ambito delle attività parascolastiche (uscite sul territorio, viaggi e visite d'istruzione, manifestazioni sportive)

Qualsiasi tipologia di uscita è da considerarsi come "lezione svolta in altro luogo". Durante lo svolgimento di attività parascolastiche gli alunni sono tenuti a comportarsi correttamente nei luoghi di visita e soggiorno, partecipare alle attività didattiche, rispettare gli orari e il programma prefissato per non causare contrattempi o disagi al gruppo.